Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC

Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 250 – 08 SETTEMBRE 2020

SEAC RISPONDE

QUESITO **050**

SETTORE **Imposte dirette**

Uscita dal regime forfetario e ammortamento beni acquistati in precedenza

Un avvocato dal 2019 è uscito dal regime forfetario. Durante l'applicazione di tale regime ha acquistato alcuni beni strumentali per i quali, oltre a non poter detrarre l'IVA, non ha potuto dedurre le relative quote di ammortamento. Si chiede se ora è possibile "riprendere" la deducibilità delle quote di ammortamento ancora potenzialmente residue.

Come disposto dall'art. 1, comma 64, Finanziaria 2015, il reddito dei contribuenti forfetari è determinato applicando ai ricavi / compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell'attività esercitata e sottraendo i contributi previdenziali, direttamente deducibili. Sul reddito, così determinato, va applicata l'imposta sostitutiva del 15%-5%.

Il costo relativo all'ammortamento dei beni strumentali acquistati durante l'adozione di tale regime non risulta deducibile considerato che i costi sono determinati a "forfait".

Dall'anno di fuoriuscita dal regime in esame non è comunque possibile dedurre alcuna somma a titolo di ammortamento relativo alle eventuali annualità residue. Infatti, in base al comma 72 del citato art. 1, "*le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi*".

Merita evidenziare che in caso di fuoriuscita dal regime forfetario è prevista la possibilità di effettuare la rettifica della detrazione con riferimento a tutti i beni e servizi non ancora ceduti o ancora utilizzati, esistenti al 31.12 dell'ultimo anno di permanenza nel regime.

Come previsto dall'art. 19-bis2, DPR n. 633/72 il calcolo dell'ammontare dell'IVA da "recuperare" va effettuato con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio. Così, ad esempio, per un bene strumentale acquistato nel 2018 (IVA non detratta € 300) la rettifica dell'IVA a credito risulta a pari a 3/5 dell'imposta (€ 180).

Il recupero dell'IVA "a favore" può essere effettuato direttamente nella prima liquidazione IVA periodica ovvero nella dichiarazione IVA annuale.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

QUESITO **051**

SETTORE **IVA**

Intermediazione immobiliare a favore di un soggetto UE

Un'agenzia immobiliare deve fatturare la provvigione relativa ad una intermediazione nei confronti di un cliente (società) con sede in Slovenia riferita all'acquisto di un locale (negozio) situato in Italia. È corretto fatturare la provvigione senza applicare l'IVA?

La territorialità dei servizi ai fini IVA va individuata in base al principio generale, disposto dall'art. 7-ter, DPR n. 633/72 in base al quale le prestazioni di servizi c.d. "generici" si considerano effettuati in Italia se il committente è un soggetto IVA stabilito in Italia oppure se il committente è un "privato" e il prestatore è un soggetto IVA stabilito in Italia. Tale principio generale è derogato da alcune specifiche fattispecie disciplinate dai successivi artt. da 7-quater a 7-septies.

In particolare, con riferimento al caso di specie, ai sensi dell'art. 7-quater, comma 1, lett. a), sono considerate effettuate in Italia le prestazioni di servizi relativi a beni immobili situati in Italia.

Nella Circolare 29.7.2011, n. 37/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, in merito alle prestazioni di agenzia, che la disciplina derogatoria di cui alla citata lett. a) si applica alle intermediazioni relative alle cessioni di immobili e alle concessioni di diritti di utilizzazione degli stessi (tipicamente, locazioni / sublocazioni) mentre non opera con riferimento alle prenotazioni di servizi alberghieri per le quali va applicato l'art. 7-ter.

Nel caso di specie, essendo l'immobile situato in Italia, la provvigione va fatturata con IVA (per tale operazione non è richiesta la presentazione del mod. Intra).

QUESITO **052**

SETTORE **Imposte dirette**

Detrazione acquisto cucina domotica da parte di un soggetto disabile

Un genitore ha acquistato nel 2019, sostenendo una spesa di circa € 15.000, una cucina domotica dotata di dispositivi utili al fine di consentire al figlio disabile (a carico) di accedere in maniera più semplificata agli elettrodomestici. Tale somma può essere ricompresa tra gli oneri per i quali spetta la detrazione IRPEF del 19%?

L'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR prevede una detrazione IRPEF del 19% relativamente alle spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento / deambulazione / locomozione / sollevamento e per sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 8.7.2020, n. 19/E sono detraibili, tra l'altro, le spese sostenute per l'acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l'indicazione di tali caratteristiche.

Al fine di poter usufruire della detrazione è inoltre richiesta la sussistenza di un collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap risultante dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della competente ASL.

Si rammenta che la detrazione spetta sull'intero importo sostenuto e può essere usufruita anche dal familiare del disabile che ha sostenuto la spesa, semprechè quest'ultimo sia a suo carico.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it